



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO INTERNO “GRUPPO OPERATIVO PER L'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO FRODE” PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA SUL PNRR

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, concernente “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 14 relativo alla struttura e alle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 24 luglio 2020, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica”, registrato dalla Corte dei conti in data 13 agosto 2020, al n. 1842;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021, con cui sono istituite, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra cui il Dipartimento della funzione pubblica, le Unità di missione per l’attuazione del PNRR, che attivano una funzione specifica per le attività di prevenzione e contrasto delle frodi, del rischio di doppio finanziamento e di conflitti di interesse nella gestione dei fondi del PNRR;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 4 ottobre 2021 recante “Organizzazione della Unità di missione relativa agli interventi del PNRR assegnati alla responsabilità del Ministro per la pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2023, con cui si è determinata la nuova definizione dell'organizzazione e delle funzioni dell'Unità di Missione per il coordinamento attuativo del PNRR, del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO, in particolare, l'art.2, comma 2, lett. c), del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2023, che prevede che il Servizio di rendicontazione, controllo e prevenzione frodi PNRR adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 15 luglio 2022 recante modifiche al decreto 24 luglio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, "Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica", registrato dalla Corte dei conti in data 11 agosto 2022, al n. 2131, con efficacia decorrente dal 1° settembre 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato alla Corte dei conti in data 5 settembre 2024, al n. 2434, con il quale è stato conferito al dott. Paolo Vicchiarello l'incarico di Capo Dipartimento della funzione pubblica;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

ATTESO l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, nella sua versione da ultimo modificata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 17 giugno 2025;

CONSIDERATA la Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;

VISTO l'art. 22 del Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che, nell'ambito della tutela degli interessi finanziari dell'Unione in materia di PNRR, prevede l'obbligo per gli Stati membri di assicurare l'attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento, provvedendo inoltre al recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori e/o ai realizzatori;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'articolo 1, commi da 1037 a 1350;

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 ottobre 2021, n. 21, di trasmissione alle Amministrazioni centrali dello Stato delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR;

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell'11 agosto 2022, n. 30, e suo Allegato relativo alle Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 13 ottobre 2022, n. 33, e suoi Allegati relativi alla guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 17 ottobre 2022, n. 34, e suoi Allegati relativa ai principali flussi procedurali inerenti ai processi di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR;

VISTO il documento che individua uno specifico gruppo secondo operativo da istituire in seno al Dipartimento in quanto autorità di gestione definito dal gruppo di esperti EGESIF (*Expert group on European Structural and Investment Funds*) della Commissione Europea nella nota 14-0021-00 del 16 giugno 2014 “Valutazione del rischio di frode e su misure antifrode effettive e proporzionate” che individua uno specifico “Gruppo operativo per l'autovalutazione del rischio frode”, da costituire in seno al Dipartimento;

VISTO l'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di assicurare l'attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento, provvedendo inoltre al recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori e/o ai realizzatori;

VISTI gli artt. 317 del TFUE, che obbliga gli Stati membri che cooperano con la Commissione a garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria, e 325 del TFUE in cui è sancito che l'Unione e gli Stati membri combattono la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

VISTO l'art. 63 paragrafo 2 lettera c) del Regolamento (CE, Euratom) 2018/1046 (richiamato nel Quadro normativo della Circolare MEF-RGS n.9 del 10 febbraio 2022) secondo cui gli Stati membri hanno la responsabilità di prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e le frodi nell'ambito di esecuzione del bilancio in regime di gestione concorrente;

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

CONSIDERATO il Protocollo d'Intesa del 17 dicembre 2021 tra il Ministero dell' Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ed il Comando Generale della Guardia di Finanza (GdF) concernente le attività di collaborazione in materia di frodi tra le Amministrazioni coinvolte sul PNRR al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, connessi alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR, in particolare in materia di prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti;

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 9 del 10 febbraio 2022 e suoi allegati, che individua il Dipartimento della Funzione Pubblica come attuatore di apposite misure di prevenzione di irregolarità e frodi, corruzione, conflitti di interesse e duplicazione dei finanziamenti, nonché procedure di recupero relativamente agli interventi ad esso affidati nell'ambito della realizzazione del PNRR;

VISTA la Determina del Ragioniere Generale dello Stato n.57 del 9 marzo 2022, che istituisce il Tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR e la Rete dei referenti antifrode del PNRR;

VISTE le Circolari del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fin qui emanate in tema di attuazione, controllo e prevenzione frodi e, in particolare, la Circolare del 22 dicembre 2023, n. 35, e relativo allegato in materia di “Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – versione 2.0”; la Circolare del 28 marzo 2024, n. 13, e relativi allegati, con cui sono state adottate le appendici tematiche dedicate alla prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241 e alla duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241;

VISTO, in particolare, il paragrafo 3.2 della sopra citata “Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – versione 2.0”, con cui si raccomanda alle Amministrazioni titolari di interventi PNRR la costituzione di appositi gruppi di lavoro per l'autovalutazione dei rischi di frode, denominati “Gruppi operativi per l'autovalutazione del rischio frode – GOARF”;

TENUTO CONTO del DL del 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge del 6 agosto 2021, n.113 che prevede che, a partire dal 2022, le informazioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) siano contenute in un unico Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che ha lo scopo di raccogliere i diversi strumenti di programmazione utilizzati dalle Amministrazioni anche in tema di anticorruzione;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica del 23 dicembre 2024, con cui è stata adottata la versione 2.0 del Documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co) per l'attuazione degli investimenti e delle riforme PNRR di competenza della PCM - Ministro per la pubblica amministrazione, che conferma la necessità di assegnare le attività di autovalutazione del rischio frode allo specifico gruppo di lavoro denominato “Gruppo operativo per l'autovalutazione del rischio di frode” già istituito in seno al Dipartimento;

CONSIDERATO che il Sistema di Gestione e Controllo PNRR adottato dal Dipartimento della funzione pubblica si ispira ai sistemi di controllo dei fondi strutturali e di investimento europei ed è orientato alla prevenzione, individuazione e contrasto delle principali minacce alla tutela del Bilancio dell'Unione europea e alla sana e corretta gestione delle risorse finanziarie, con particolare riferimento a gravi irregolarità quali frodi, casi di corruzione e conflitti di interessi, nonché al rischio di doppio finanziamento, prevedendo che le attività di autovalutazione del rischio frode siano in capo ad uno specifico Gruppo di Lavoro denominato “Gruppo operativo per l'autovalutazione del rischio di frode”, da costituire in seno al Dipartimento;

VISTO il Decreto del 09 febbraio 2022 - ID 44966227 in data 3/3/2023, del Capo Dipartimento della funzione pubblica con il quale, nell'istituire il “Gruppo operativo per l'autovalutazione del rischio frode”, si stabilisce che nella prima seduta si definisca ed approvi il proprio regolamento di funzionamento interno definendo, in particolare:

- modalità e tempistiche di individuazione ed eventuale procedura di sostituzione dei componenti (effettivi e supplenti) del Gruppo;
- modalità e tempistiche di convocazione delle riunioni e trasmissione della documentazione oggetto di discussione (Ordine del giorno e/o altra documentazione da sottoporre ad approvazione);

- frequenza delle riunioni e dell'autovalutazione, con cadenza almeno annuale.

VISTO il Decreto ID 60037009 in data 9/07/202, del Presidente del GOARF con il quale si individuano i nominativi dei membri effettivi e dei membri supplenti del “Gruppo operativo per l'autovalutazione del rischio frode”.

Il “Gruppo operativo per l'autovalutazione del rischio frode”, su proposta del Presidente.

ADOPTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 (Componenti)

1. Il “Gruppo operativo per l'autovalutazione del rischio frode” è composto dai membri individuati dal Decreto del Presidente del GOARF ID 60037009 del 9 luglio 2025.
2. In caso di assenza o impedimento a partecipare ai lavori del Gruppo, i membri effettivi possono essere sostituiti dai loro incaricati supplenti.
3. Il Gruppo può essere affiancato – previo assenso del Presidente - dal personale coinvolto, per le rispettive competenze, nel coordinamento strategico, nella selezione, attuazione, controllo e monitoraggio degli interventi di competenza del Dipartimento Funzione Pubblica, nonché da esperti in materia di antifrode.

Art. 2 (Funzioni e attività)

1. Il Gruppo è istituito al fine di assolvere alle seguenti funzioni e attività:
 - a) definire e adottare, in linea con quanto stabilito dalla Rete dei referenti antifrode del PNRR, la strumentazione operativa di riferimento da utilizzare nonché la procedura da seguire per l'analisi, individuazione e valutazione dei rischi di frode del PNRR: adeguamento e personalizzazione della strumentazione e della procedura in funzione delle specificità del PNRR, dei vari livelli di governance e responsabilità del PNRR, nonché delle caratteristiche dei soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione del PNRR;
 - b) raccogliere la documentazione e le fonti di informazioni necessarie per procedere alla valutazione dei rischi di frode, interne ed esterne al PNRR, di interesse generale o specifico del Piano;
 - c) eseguire ed approvare l'autovalutazione del rischio frode delle misure PNRR di competenza e le eventuali azioni di miglioramento e/o correttive da porre in essere (Piano d'azione);
 - d) monitorare il sistema antifrode PNRR posto in essere e, in particolare, lo stato di avanzamento delle attività previste nel Piano d'azione;

- e) rivedere la valutazione effettuata, a seconda dei livelli di rischio e dei casi di frode intercettati nell'attuazione delle misure PNRR di propria competenza;
- f) individuare eventuali nuovi rischi riscontrati o potenziali.

Art. 3 **(Segreteria Tecnica)**

1. Le attività del Gruppo sono espletate con il supporto specifico della Segreteria Tecnica, il cui compito è quello di curare la raccolta e la documentazione delle fonti d'informazione prese in considerazione durante il processo di valutazione del rischio e di documentare il processo di autovalutazione stesso, al fine di consentire un chiaro esame delle conclusioni raggiunte. Tra i compiti assegnati alla Segreteria Tecnica rientrano:
 - convocare, su indicazione del Presidente, le riunioni del Gruppo;
 - trasmettere per posta elettronica tutta la documentazione utile da sottoporre alle decisioni dell'assemblea o concernente gli aspetti organizzativi del Gruppo, di norma almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione, salvo eccezioni motivate;
 - assistere alle riunioni e verbalizzare gli esiti delle stesse, inviandone successivamente copia per posta elettronica ai singoli membri, unitamente al materiale presentato e discusso in riunione, mediante sistema di interoperabilità del Dipartimento, entro 30 giorni lavorativi successivi alla riunione;
 - svolgere ogni altra attività di supporto tecnico al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori del Gruppo.
2. L'indirizzo di posta elettronica della Segreteria Tecnica è: segreteria.goarf.dfp@funzionepubblica.it

Art. 4 **(Convocazioni delle riunioni, Ordine del giorno e trasmissione della documentazione)**

1. Il Gruppo è convocato, per il tramite della Segreteria Tecnica, con frequenza almeno semestrale, su iniziativa del Presidente, o – in caso di necessità debitamente motivata – di almeno tre membri del Gruppo che ne facciano espressa richiesta;
2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno (di seguito "OdG") delle riunioni e lo invia, per il tramite della Segreteria Tecnica, ai singoli membri del Gruppo, via posta elettronica, di norma almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione, salvo eccezioni motivate;
3. I componenti effettivi (o loro delegati) possono chiedere, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della proposta di OdG, l'inserimento di temi da discutere, debitamente motivati e dettagliati;
4. In casi di urgenza motivata, il Presidente può accordare l'esame di argomenti non iscritti all'OdG per l'approvazione;

5. I membri che intendono sottoporre eventuali documenti, oggetto di specifiche richieste di discussione del Gruppo, provvedono a trasmetterli alla Segreteria Tecnica almeno 5 giorni lavorativi precedenti la riunione, per consentirne il tempestivo invio a tutti i membri del Gruppo;
6. Le riunioni si tengono in presenza, presso la sede del Dipartimento della Funzione Pubblica, in modalità telematica o mista.

Art. 5 **(Svolgimento delle riunioni e deliberazioni)**

1. Il Gruppo si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei componenti è presente ai lavori;
2. Le deliberazioni sono assunte dai propri componenti secondo la prassi del consenso. Le decisioni adottate sono vincolanti anche per i soggetti assenti e possono essere assunte anche in assenza del soggetto direttamente interessato;
3. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro effettivo o suo delegato, può rinviare la decisione su un punto iscritto all'OdG al termine della riunione o alla riunione successiva se, nel corso della riunione, è emersa l'esigenza di una modifica tale da necessitare un ulteriore approfondimento.
4. I verbali delle riunioni sono redatti dalla Segreteria Tecnica di cui al precedente art. 3 e riportano, oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Gruppo, anche le opinioni e le eventuali proposte dei Soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.
5. I verbali delle riunioni sono approvati, secondo la prassi del consenso, nel corso della prima riunione successiva, previa lettura degli stessi ai componenti.

Art. 6 **(Validità del Regolamento/Norme attuative)**

1. Il presente Regolamento può essere modificato con decisione del Gruppo;
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 che ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le successive modifiche e le normative comunitarie e nazionali pertinenti.

Roma, addì 25 luglio 2025